

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARINI, IULIANO, BESSO CORDERO, SCIVOLETTO, OCCHIPINTI, BARRILE, GRUOSSO, SARACCO, PREDÀ, MONTAGNA, VALLETTA, CORTIANA, MURINEDDU, LOMBARDI SATRIANI, MAGNALBÒ, CIRAMI, NAPOLI Bruno, NIEDDU, CORTELLONI, CAMO, VERALDI, LO CURZIO, POLIDORO, MINARDO, MAZZUCA POGGIOLINI, GERMANÀ, VENTUCCI, CUSIMANO, MEDURI, PEDRIZZI, PASQUALI, BEVILACQUA, DI ORIO, BRUNO GANERI, CADDEO, STANISCIÀ, DUVA, VELTRI, GIARETTA, ZILIO, GUERZONI, FIORILLO, ANTOLINI, COSTA e MANIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1998

Modifica all’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, in materia di attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale

ONOREVOLI SENATORI. - La direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, ha rimesso agli Stati membri di definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, nei limiti e secondo le condizioni fissate dagli articoli 2 e 3 della direttiva stessa.

In particolare, per quanto concerne le persone fisiche, si stabiliva che il reddito agricolo fosse pari o superiore al 50 per cento del reddito complessivo dell'imprenditore agricolo e la condizione che il tempo di lavoro dedicato alle attività extraziendali fosse inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore agricolo (articolo 3, primo comma). Si prevedeva poi che fossero gli stessi Stati membri a definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale in altri casi specifici, tra cui nell'ipotesi di persone diverse dalle persone fisiche (articolo 3, paragrafo 5).

Lo Stato italiano, con la legge 9 maggio 1975, n. 153, ha dato attuazione a tale direttiva, determinando nella misura dei due terzi del totale, sia il requisito del reddito, sia quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola ai fini dell'attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (articolo 12).

Si prevedeva inoltre la estensione delle provvidenze comunitarie, al di fuori della categoria delle persone fisiche, soltanto a cooperative agricole e ad associazioni di imprenditori agricoli (articolo 13).

Il regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, ha riaffermato la competenza degli Stati

membri a definire la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale (articolo 2, paragrafo 5, terzo comma) fissando per le persone fisiche condizioni analoghe a quelle già previste dalla direttiva 72/159/CEE (secondo comma; tuttavia non si fa più genericamente riferimento al reddito agricolo ma al reddito dell'azienda agricola) e rimettendo completamente agli Stati la determinazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale per le persone diverse dalle persone fisiche, purchè «alla luce dei criteri di cui al comma precedente» (terzo comma).

La situazione normativa determinatasi nello Stato italiano in seguito al regolamento CEE n. 797/85 si è differenziata dalla fase attuativa della direttiva 72/159/CEE. Infatti, un regolamento comunitario, per la sua natura giuridica (Trattato CEE, articolo 189), è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, cioè consegue la propria efficacia negli ordinamenti interni senza che, a tal fine, sia necessario un atto di ricezione o un atto di adattamento da parte di ogni singolo ordinamento statale.

Al regolamento CEE n. 797/85 (poi sostituito dal regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, non è seguita una legge nazionale di attuazione, come la legge n. 153 del 1975 per la direttiva 72/159/CEE e, nonostante alcune indicazioni interpretative contenute in diversi atti ministeriali (decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 settembre 1985, 26 settembre 1985 e 26 marzo 1986), le regioni hanno provveduto a recepire i contenuti dell'atto comunitario, sia in via legislativa, sia in sede amministrativa, in forme

differenziate per quanto concerne le caratteristiche della persona fisica - imprenditore agricolo a titolo principale, richiamandosi in alcuni casi alle disposizioni in merito contenute nella legge n. 153 del 1975, in altri casi rimettendosi direttamente alle condizioni stabilite dal regolamento comunitario.

È rimasto peraltro irrisolto il problema di una generale definizione normativa delle persone diverse dalle persone fisiche, che possano ottenere la attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

Per quanto riguarda la fase attuativa della direttiva 72/159/CEE, tale questione è stata affrontata sia sul piano legislativo, poichè la legge n. 153 del 1975 si è espressa in proposito come sopra richiamato (articoli 12 e 13), sia sul piano giurisprudenziale.

Tuttavia le soluzioni offerte, in riferimento alla direttiva n. 159 del 1972, sulla definizione di imprenditore agricolo a titolo principale - persona giuridica, non appaiono risolutive ai fini dell'attuale applicazione della normativa comunitaria, e quindi dello stesso regolamento CEE n. 797/85, per le considerazioni seguenti.

Le indicazioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge n. 153 del 1975 non possono ritenersi come una esauriente e completa definizione della nozione di imprenditore agricolo a titolo principale per le persone diverse dalle persone fisiche, che a tutti gli effetti si incardini nell'ordinamento giuridico statale e che risponda, di conseguenza, anche al rinvio operato dal regolamento CEE n. 797/85, articolo 2, paragrafo 5, comma terzo, alla normativa degli Stati membri.

In particolare, l'articolo 13 recita: «possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre le persone fisiche: le cooperative agricole ...». Si deve pertanto ritenere che tale definizione, così come formulata, sia stata operativa ai sensi delle provvidenze comunitarie introdotte dalla direttiva n. 159 del 1972, ma sia altresì suscettibile di modifica, e la materia stessa possa diversamente disciplinarsi, in sede di

attuazione del regolamento CEE n. 797/85 o di altre disposizioni e provvidenze comunitarie e nazionali.

Sul piano giurisprudenziale è stata, di recente, confermata la carenza di una specifica normativa nazionale sulla questione delle condizioni per la estensione della qualifica di imprenditore a titolo principale alle persone giuridiche.

La giurisprudenza ordinaria aveva infatti già riconosciuto l'applicabilità del citato articolo 13 della legge n. 153 del 1975 alle società in nome collettivo (TAR dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, sentenza 10 aprile 1984, n. 90), con la motivazione che i requisiti voluti sarebbero compatibili con la natura di tali società, che non hanno una personalità giuridica distinta da quella dei singoli soci e che consentirebbero, pertanto, di fare riferimento, sia quanto al reddito che quanto all'attività, alle persone dei singoli soci.

Per quanto concerne, invece, le società di capitali, la possibilità di riconoscere ad una di queste la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, riconosciuta dal TAR dell'Umbria con pronuncia del 27 aprile 1982, n. 90, è stata successivamente negata dal Consiglio di Stato (sezione VI, sentenza 19 gennaio 1985, n. 18) che ha affermato doversi riconoscere tale qualifica soltanto alle persone fisiche e non anche alle fondazioni e alle persone giuridiche.

Successivamente, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, sezione I, del 18 dicembre 1986 (causa tra società Villa Banfi e regione Toscana), veniva affermato l'importante principio che la normativa comunitaria non solo non esclude le persone giuridiche dai benefici previsti da tale normativa, ma le ricomprende esplicitamente nella sua sfera di applicazione qualora rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento e dalla definizione di imprenditore agricolo a titolo principale. Tale requisito prescinde, secondo il pensiero della Corte di giustizia, dalla forma nella quale una persona giuridica è costituita, per cui

«gli Stati membri non sono autorizzati a rifiutare il beneficio del regime previsto dalla direttiva a delle persone giuridiche per il solo motivo che esse rivestono una determinata forma giuridica. Siffatta differenza di trattamento sarebbe d'altronde contraria al principio di non discriminazione sancito dall'articolo 40, n. 3 del Trattato CEE che gli Stati membri devono rispettare nel dare attuazione alla politica agricola comune».

Sulla scorta di tale principio, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 31 dicembre 1987, n. 1057, ha modificato il suo precedente orientamento che escludeva la compatibilità fra la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e società di capitali.

Si afferma, infatti, in tale sentenza che «la legge 9 maggio 1975, n. 153, che ha dato attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura e, quindi, anche alla direttiva n. 72/159/CEE, dopo aver definito all'articolo 12 l'imprenditore agricolo a titolo principale, individua al successivo articolo 13, tra i beneficiari delle provvidenze di cui al titolo III della legge stessa (ammodernamento e potenziamento delle strutture agricole), oltre alle persone fisiche, le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione e le associazioni di imprenditori agricoli».

Tale limitata previsione non può tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, escludere dai benefici comunitari la società che sia in possesso dei requisiti per conseguire la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Invero, nel silenzio della normativa vigente, che definisce la nozione di imprenditore a titolo principale con riferimento alle persone diverse dalle persone fisiche «sarebbe illegittimo negare l'attribuzione di un beneficio a coloro (ivi comprese le società) che la stessa normativa comunitaria riconosce come potenziali titolari del diritto al conseguimento del beneficio medesimo». «Diversamente operando, si potrebbe verificare una disparità di trattamento all'interno

della Comunità europea tra soggetti destinatari dello stesso beneficio».

Va pertanto considerato come il «silenzio della normativa vigente» - rilevato dalla citata decisione del Consiglio di Stato - circa la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale con riferimento alle «persone diverse dalle persone fisiche» debba essere al più presto colmato con un opportuno intervento normativo a livello nazionale, che indichi i criteri necessari per riconoscere tale qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale alle società, ponendo fine alle incertezze applicative ed interpretative che si sono manifestate numerose su tale questione, anche in sede di attuazione regionale della vigente normativa comunitaria.

Si ricorda in proposito che alcune regioni hanno già provveduto, in via legislativa o amministrativa, a riconoscere detta qualifica alle società peraltro attraverso disposizioni di contenuto molto diverso tra loro (ad esempio: Emilia-Romagna con delibera 30 luglio 1992; Umbria con legge n. 15 del 21 ottobre 1992; Abruzzo con delibera 24 marzo 1993; Basilicata con legge n. 31 del 16 luglio 1993; Toscana con legge n. 76 del 17 ottobre 1994; Friuli-Venezia Giulia con legge n. 6 del 10 gennaio 1996) e che più di recente la Corte di cassazione, con sentenza n. 4451 del 1995, ha anche ipotizzato una applicazione diretta della disposizione comunitaria a prescindere dall'intervento del legislatore nazionale.

Si intende, pertanto, con la presente proposta, evitare, illegittime discriminazioni in danno delle società che non trovano alcun razionale fondamento, allorchè non si riconosce, a livello normativo, la possibilità delle stesse di assumere la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Siffatta esigenza, d'altra parte, scaturisce altresì dal fatto che il nostro ordinamento positivo utilizza il concetto di imprenditore a titolo principale per assicurargli determinati benefici o agevolazioni di ordine creditizio o fiscale: di qui la necessità che venga offerta una nozione generale di imprenditore a titolo principale estensibile alle so-

cietà, che non interessi soltanto la materia comunitaria ma anche quella più generale, al fine di consentire anche alle persone

giuridiche di poter usufruire delle disposizioni che la normativa nazionale riserva a tale figura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:

«Si considerano imprenditori agricoli a titolo principale:

a) le persone fisiche il cui reddito proveniente dall'azienda agricola sia almeno pari al 50 per cento del reddito totale, e che dedichino almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola;

b) le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, aventi per oggetto esclusivamente attività agricole e formate da almeno un socio che sia in possesso della qualifica di imprenditore a titolo principale, secondo quanto disposto dalla lettera *a)*;

c) le cooperative agricole di conduzione, nonchè quelle di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, quando per l'esercizio di tale attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non superiore alla metà di quella complessivamente trasformata. In ogni caso, almeno il 30 per cento dei soci della cooperativa deve essere in possesso della qualifica di imprenditore a titolo principale, secondo quanto disposto dalla lettera *a)*;

d) le società di capitali di qualsiasi tipo, aventi ad oggetto esclusivo l'attività agricola ed il cui capitale sociale sia stato sottoscritto e sia in possesso per almeno il 30 per cento di imprenditori a titolo principale come definiti alle lettere *a)*, *b)* e *c)*. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote od azioni.

Il requisito del reddito è valutato dai comuni sulla base dell'ultima documentazione fiscale presentata. Tuttavia è facoltà dell'imprenditore chiedere che vengano presi in considerazione i dati del bilancio aziendale dell'ultimo esercizio, o di quello medio dell'ultimo triennio.

Il requisito del tempo dedicato all'attività agricola è valutato dai comuni con riferimento al tempo complessivo annuo di lavoro dell'imprenditore, entro il limite massimo di 2.800 ore, dallo stesso dichiarato».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

